



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

D.M. n. 550 del 15/11/2019

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *"Regolamento recante norme sull'accesso ai pubblici impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"* e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante *"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*, così come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto l'art. 71 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, che disciplina le modalità di accesso alla qualifica di *"operatore"* del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, così come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visti i commi 4 e 5 della medesima disposizione normativa secondo i quali nel bando di offerta, in relazione alle particolari esigenze delle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale, viene richiesto il possesso di brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti l'attività da svolgere nonché vengono indicati il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2019 registrato alla Corte dei Conti il 17/10/2019 al Registro controllo successivo n. 1989, con il quale è stata autorizzata l'assunzione di n. 198 unità appartenenti alla qualifica di *"Operatore"*, del ruolo degli *"Operatori e degli Assistenti"* del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili per l'accesso alla qualifica iniziale nel ruolo degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modalità di accesso e requisiti

1. Ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è avviata la selezione per la copertura di n.198 posti di Operatore, del ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come di seguito ripartiti

	SEDE	Numero di posti per Centri per l'impiego
Campobasso	Direzione Regionale VV.F.	4
Potenza	Direzione Regionale VV.F.	4
Genova	Direzione Regionale VV.F.	3
Caserta	Comando Provinciale VV.F.	3
Foggia	Comando Provinciale VV.F.	3
l'Aquila	Direzione Regionale VV.F.	3
Cagliari	Direzione Regionale VV.F.	3
Benevento	Comando Provinciale VV.F.	3
Perugia	Comando Provinciale VV.F.	3
Roma	Direzione Regionale VV.F.	1
Torino	Direzione Regionale VV.F.	3
Isernia	Comando Provinciale VV.F.	3
Enna	Comando Provinciale VV.F.	3
Ancona	Direzione Regionale VV.F.	3
Sassari	Comando Provinciale VV.F.	4
Bologna	Direzione Regionale VV.F.	4
Ancona	Comando Provinciale VV.F.	4
Taranto	Comando Provinciale VV.F.	3
Bergamo	Comando Provinciale VV.F.	4
Salerno	Comando Provinciale VV.F.	3
Perugia	Direzione Regionale VV.F.	3
Ascoli Piceno	Comando Provinciale VV.F.	3



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Firenze	Direzione Regionale VV.F.	3
Cremona	Comando Provinciale VV.F.	4
Rieti	Comando Provinciale VV.F.	3
Verona	Comando Provinciale VV.F.	4
Campobasso	Comando Provinciale VV.F.	3
Siena	Comando Provinciale VV.F.	3
Caltanissetta	Comando Provinciale VV.F.	2
Chieti	Comando Provinciale VV.F.	1
Bari	Direzione Regionale VV.F.	3
Brescia	Comando Provinciale VV.F.	4
Padova	Direzione Regionale VV.F.	4
Firenze	Comando Provinciale VV.F.	4
Vicenza	Comando Provinciale VV.F.	3
Biella	Comando Provinciale VV.F.	3
Milano	Direzione Regionale VV.F.	2
Parma	Comando Provinciale VV.F.	2
Reggio Emilia	Comando Provinciale VV.F.	3
Siracusa	Comando Provinciale VV.F.	1
Prato	Comando Provinciale VV.F.	2
Belluno	Comando Provinciale VV.F.	3
Novara	Comando Provinciale VV.F.	3
Crotone	Comando Provinciale VV.F.	2
Pistoia	Comando Provinciale VV.F.	1
Trieste	Direzione Regionale VV.F.	1
Savona	Comando Provinciale VV.F.	1
Teramo	Comando Provinciale VV.F.	1
Potenza	Comando Provinciale VV.F.	3
Cuneo	Comando Provinciale VV.F.	3
Modena	Comando Provinciale VV.F.	3
Cosenza	Comando Provinciale VV.F.	2
Cagliari	Comando Provinciale VV.F.	2
Sondrio	Comando Provinciale VV.F.	2
Verbania	Comando Provinciale VV.F.	2
Vercelli	Comando Provinciale VV.F.	1
Lecco	Comando Provinciale VV.F.	1
Massa Carrara	Comando Provinciale VV.F.	1
Milano	Comando Provinciale VV.F.	3



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Genova	Comando Provinciale VV.F.	4
Mantova	Comando Provinciale VV.F.	2
Pesaro e Urbino	Comando Provinciale VV.F.	1
Grosseto	Comando Provinciale VV.F.	1
Bologna	Comando Provinciale VV.F.	1
Padova	Comando Provinciale VV.F.	4
Trieste	Comando Provinciale VV.F.	2
Alessandria	Comando Provinciale VV.F.	2
Torino	Comando Provinciale VV.F.	4
Nuoro	Comando Provinciale VV.F.	1
Latina	Comando Provinciale VV.F.	1
Fermo	Comando Provinciale VV.F.	1
Monza Brianza	Comando Provinciale VV.F.	2
BAT	Comando Provinciale VV.F.	3
ROMA per le esigenze dei nuovi Uffici Centrali istituiti con DM 29 gennaio 2019		10
	TOT.	198

2. Le procedure di avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217 e successive modifiche e integrazioni, sono svolte dai competenti Centri per l'impiego, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti negli elenchi anagrafici istituiti presso i medesimi centri, nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto.

3. La selezione, ai sensi dell'art. 69, comma 3 del decreto legislativo n.217/2005 e successive modifiche ed integrazioni, avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data indicata nel bando di offerta, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Art. 2

Presentazione delle domande



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

1. Le domande di partecipazione alla procedura di avviamento per l'assunzione nella qualifica di Operatore del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco devono essere redatte secondo le modalità previste dai competenti Centri per l'impiego.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione

1. Per l'ammissione alla procedura di selezione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) età non superiore a quarantacinque anni, così come previsto dall'articolo 1 , comma 2, lettera d) del decreto 8 ottobre 2012, n. 197. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del quarantacinquesimo anno;
- d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 78 del 2008. La idoneità è verificata dal Servizio Sanitario Nazionale, competente per territorio, prima dell'assunzione in servizio;
- e) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni;
- g) gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati o che hanno riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande dal bando di offerta, diramato a cura dei competenti Centri per l'impiego.

Art. 4 Mansioni e attività

1. Il personale, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n.217/2005 e successive modifiche ed integrazioni con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione.

Art. 5 Stato giuridico e Trattamento economico



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

1. Lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente alla qualifica di "Operatore", del ruolo degli "Operatori e degli Assistenti" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dall'art. 69 e segg. del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 e successive modifiche ed integrazioni e dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante il "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", per la parte giuridica.
2. Il trattamento economico è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.

Art.6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice che effettua la selezione dei candidati avviati dal Centro per l'impiego è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa è presieduta dal Direttore Regionale e/o Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco, ed è composta da un numero di componenti non inferiore a tre.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli Ispettori Logistico gestionali ovvero al ruolo degli Ispettori Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 7

Modalità e contenuto della procedura selettiva

1. La Direzione Regionale e/o il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco interessato alla selezione, d'intesa con il Centro per l'Impiego, convoca alla prova selettiva i candidati aventi diritto, secondo l'ordine di graduatoria e in numero doppio rispetto ai posti da coprire per ogni sede, ai sensi dell'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative e tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali è stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa.

3. La prova selettiva consiste nello svolgimento, in un tempo predeterminato, di una prova pratica attitudinale che riguarda l'utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (copia di un testo con programma Word e successivo inoltra con il sistema di posta elettronica, estrapolazione di dati da un foglio di Excel), ovvero nello svolgimento, in un tempo predeterminato, di una prova pratica attitudinale che riguarda la capacità di utilizzazione e manutenzione dei mezzi, ivi compresi gli autoveicoli.

Art. 8 **Tirocinio**

1. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio, e prestano giuramento.

Art. 9 **Dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio I - Politiche del Personale e Affari Generali - Centro Elaborazione Dati, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione e il candidato esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 9 del Regolamento generale sulla Protezione dei dati del 27 aprile 2016 (GDPR). Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del candidato, nonché alle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. L'interessato gode dei diritti di cui al Capo III del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero dell'Interno per l'apposizione del visto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Mulas